

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricultura



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INDENNIZZI ALLE IMPRESE AGRICOLE CHE HANNO SUBITO DANNI ALLE PRODUZIONI A CAUSA DELLE ECCEZIONALI AVVERSITÀ ATMOSFERICHE VERIFICATE NEI TERRITORI DELLA SARDEGNA DAL 27 AL 29 NOVEMBRE 2020. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 7/18 DEL 26 FEBBRAIO 2021 E SS.MM.II.

Allegato alla determinazione n _____ del _____

INDICE

Sommario

1. OBIETTIVI GENERALI	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
3. PORTATA FINANZIARIA.....	5
4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	5
5. AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO.....	5
6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO	5
7. INTENSITÀ DELL'AIUTO	8
8. INTERVENTI FINANZIABILI	8
9. MOTIVI DI ESCLUSIONE	9
10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	10
11. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ.....	12
12. ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	12
13. CONTROLLI A CAMPIONE	14
14. MODALITÀ DI PAGAMENTO	16
15. RINUNCIA	16
16. RICORSI.....	16
17. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679	16
18. PUBBLICITÀ DEL BANDO	19
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	20
20. INFORMAZIONI.....	20
21. DISPOSIZIONI FINALI.....	20
22. TERMINI DEL PROCEDIMENTO	20

Art.1. OBIETTIVI GENERALI

L'intervento di cui al presente bando è finalizzato a indennizzare i danni causati alle piccole e medie imprese (PMI), attive nella produzione agricola primaria, per l'evento alluvionale verificatosi tra il 27 e il 29 Novembre 2020, relativamente alle colture e alle aree indicate nel successivo articolo 5.

Art.2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (UE) n. 2472/2022 del 14.12.2022**, che *“dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali”*.
- **Allegato I al Regolamento (UE) n. 2472/2022 del 14.12.2022**, relativo alla definizione delle Piccole Medie Imprese (PMI) operanti nel settore agricolo.
- **Legge Regionale del 22 novembre 2021, n. 17** - (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) Art. 37 – *“Modifiche alla competenza dell'Agenzia LAORE e alla legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura”*.
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/18 del 26.02.2021** – *“Decreto Legislativo 29 marzo 2004, recante “interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38”. Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi verificatisi dal 27 al 29 novembre 2020 nei territori delimitati della Regione Sardegna”*.
- **Allegato alla D.G.R. n. 7/18 del 26.02.2021** – *“Alluvione Sardegna 27 -29 novembre 2020 Province di Nuoro – Sud Sardegna – Sassari. Danni alle strutture, al patrimonio zootecnico, alle scorte e alle produzioni rilevati dall'Agenzia Laore Sardegna”*.
- **Decreto n. 1133 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - DecA 24 del 29.04.2021**. *“Deliberazione n. 7/18 del 26.02.2021. Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi alluvionali verificatisi dal 27 al 29 novembre 2020 nei territori delimitati della Regione Sardegna. Danni alle produzioni agricole. Approvazione del disciplinare di attuazione”*.
- **Allegato al Decreto n. 1133 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - DecA 24 del 29.04.2021** – *“Deliberazione N. 7/18 del 26.02.2021. Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi alluvionali verificatisi dal 27 al 29 novembre*

2020 nei territori delimitati della Regione Sardegna. Danni alle produzioni agricole. Disciplinare di attuazione".

- **Decreto MIPAAF n. 217087 del 11.05.2021** - Decreto di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Sardegna dal 27 novembre 2020 al 29 novembre 2020.
- **Decreto n. 1629 dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - DecA 34 del 24.06.2021** – *"Disposizioni integrative al Disciplinare di attuazione di cui al Decreto n. 1133 DECA 24 del 29.04.2021: Deliberazione n.7/18 del 26.02.2021. Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi alluvionali verificatesi dal 27 al 29 novembre 2020 nei territori delimitati della Regione Sardegna. Danni alle produzioni agricole".*
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/19 del 11.11.2021** – *"Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 - D.M. n. 0217087 del 11 maggio 2021- Deliberazione della Giunta regionale n. 7/18 del 26 febbraio 2021. Eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Sardegna dal 27 novembre 2020 al 29 novembre 2020. Direttive di attuazione degli aiuti e modifica della delimitazione territoriale".*
- **Allegato A alla D.G.R. n. 34/19 del 11.11.2021** – *"Delimitazione catastale territori della Sardegna che hanno subito danni alle strutture e alle scorte a seguito dell'alluvione del 27-29 novembre 2020. Province di Nuoro - Sud Sardegna - Sassari".*
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 35/98 del 22.11.2022** – *"Interventi di ristoro dei danni alle produzioni a seguito di eventi calamitosi verificatisi nei territori della Sardegna dal 27 al 29 novembre 2020. Delibera n. 7/18 del 26.2.2021. Programmazione risorse aggiuntive di cui alla L.R. 9 marzo 2022, n. 4 e approvazione delimitazione territoriale".*
- **Allegato alla D.G.R. n. 35/98 del 22.11.2022** – *"Delimitazione catastale territori della Sardegna che hanno subito danni alle strutture e alle scorte a seguito dell'alluvione del 27-29 novembre 2020. Province di Nuoro - Sud Sardegna- Sassari"*
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/96 del 10.08.2023** – *"Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi alluvionali verificatisi dal 27 al 29 novembre 2020 nei territori delimitati della Regione Sardegna. Danni alle produzioni agricole. Delib. G.R. n. 7/18 del 26.2.2021 e Delib. G.R. n. 35/98 del 22.11.2022. Adeguamento al regime di aiuti del Regolamento (UE) n. 2022/2472 del 22.12.2022".*
- **Allegato alla D.G.R. n. 27/96 del 10.08.2023** – *"Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi alluvionali verificatisi dal 27 al 29 novembre 2020 nei*

territori delimitati della Regione Sardegna. Danni alle produzioni agricole. Delib. G.R. n. 7/18 del 26.2.2021 e Delib. G.R. n. 35/98 del 22.11.2022. Adeguamento al regime di aiuti del Regolamento (UE) n. 2022/2472 del 22.12.2022. – Disciplinare di attuazione”.

- **Decreto n. 46 dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale – prot. 3415 del 19.09.2023** – *“Esistenza del carattere di eccezionale avversità atmosferica degli eventi alluvionali verificatisi dal 27 al 29 novembre 2020 nei territori delimitati della Regione Sardegna. DGR. n. 7/18 del 26.2.2021, D.G.R. n. 34/19 del 11.11.2022, D.G.R. n. 35/98 del 22.11.2022 E D.G.R. n. 27/96 del 10.08.2023. Integrazione delimitazione territoriale”.*

Art.3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria per il presente intervento, ammonta complessivamente ad Euro 13.297.000,00 a valere sul Cap. EC030.410, CDR 00.16.01.09, del bilancio dell’Agenzia Laore per l’anno 2023.

Art.4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE

L’Agenzia Laore Sardegna è il soggetto responsabile della gestione dell’intervento ai sensi della L.R. del 08.08.2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura), così come modificata dall’art. 37 della L.R. del 22.11.2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale - finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) che definisce il ruolo e le competenze dell’Agenzia stessa, e dalla D.G.R. n. 7/18 del 26.02.2021 e ss.mm.ii..

Art.5. AMBITO TERRITORIALE E COLTURE INTERESSATE DALL’INTERVENTO

L’indennizzo è destinato alle imprese ubicate nei territori interessati ricadenti nelle aree indicate nella Tabella 1 (All. 1, tabella n.1, al presente bando).

Nello specifico saranno compensate le perdite di produzione delle coltivazioni foraggere (erbai e prati permanenti), frumento, orzo, avena, colture orticole, produzioni degli agrumeti e degli oliveti e, limitatamente al territorio del Comune di Bitti anche i danni subiti alle produzioni apistiche, nonché, per il solo Comune di Torpè anche i danni alle produzioni elicicole e alle colture ortive ivi coltivate per l’alimentazione delle chiocchie.

Art.6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL’INDENNIZZO.

L’indennizzo sarà riconosciuto alle Piccole Medie Imprese (PMI), attive nel settore della produzione agricola primaria e aventi sede operativa in Sardegna, condotte da imprenditori agricoli (ai sensi dell’art. 2135 c.c.), in possesso dei seguenti requisiti sia nel periodo antecedente all’evento, sia alla data di presentazione della domanda di indennizzo e fino all’eventuale erogazione del contributo:

1. essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio ovvero rientrare nei casi di esonero, ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo non superiore a Euro 7.000,00);
2. essere iscritte all'Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria;
3. se subentranti in data successiva all'evento¹, essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, all'Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria;
4. detenere e tenere aggiornato il fascicolo aziendale, ex art. 4, D.M. 12.01.2015, n. 162, all'interno del quale siano dichiarate, per il periodo correlato all'evento calamitoso, le superfici e le colture oggetto della richiesta di indennizzo; si precisa che il fascicolo dovrà essere aggiornato all'anno 2023 - anche con riferimento all'indirizzo pec, al codice IBAN e recapito telefonico - e che, in difetto, non sarà possibile la compilazione della domanda;
5. ricadere nei territori individuati nella delimitazione territoriale delle superfici danneggiate (All. 1, Tabella n. 1);
6. aver subito danni alle colture con conseguente riduzione del reddito nell'anno 2020 o nel successivo anno 2021 (in funzione del particolare ordinamento colturale praticato nell'azienda agricola²) uguale o superiore al 30% rispetto a quello medio annuo, calcolato sulla base del triennio o del quinquennio precedente all'anno dell'evento o dell'annualità presa a riferimento. Non è ammissibile una diminuzione del reddito dovuta esclusivamente alla riduzione della superficie coltivata nell'anno della calamità, rispetto alla media degli anni di riferimento. Si considera ordinaria e pertanto irrilevante, un'eventuale variazione della superficie coltivata nella misura massima del 10%, in aumento o in diminuzione. Nell'ipotesi in cui, nell'anno dell'evento, la superficie coltivata abbia subito una variazione maggiore del 10%, rispetto alla superficie mediamente coltivata nel triennio o quinquennio precedente, il reddito dell'impresa sarà ricalcolato proporzionalmente. Si precisa che per le imprese agricole con indirizzo produttivo misto (agro-zootecnico) dal calcolo del reddito complessivo dovrà essere escluso quello derivante dalle produzioni zootecniche. Il reddito dell'impresa è determinato dalla differenza tra il volume d'affari³ e il volume degli acquisti.

¹ L'impresa cedente doveva essere attiva alla data dell'evento calamitoso. Specificare le modalità di acquisizione dell'azienda o parte di essa nell'ambito familiare entro il 2° grado di parentela, indicando gli estremi della registrazione dell'atto (ad esempio per successione ereditaria, cessione, acquisto, affitto, comodato, primo insediamento giovani imprenditori, comunicazione al SUAPE). L'impresa subentrante deve, inoltre, essere in possesso della dichiarazione liberatoria del cedente al fine della presentazione della domanda e per l'eventuale l'accreditamento dell'indennizzo.

² A titolo esemplificativo: agrumi, carciofo o colture con ciclo vegetativo produttivo autunno-vernino-primaverile.

³ "Per volume d'affari si intende:

1) per le imprese in regime IVA ordinario o in regime speciale agricolo il valore del rigo VE50 del quadro VE della dichiarazione annuale IVA;

2) per le imprese in regime IVA forfettario il valore riportato al rigo LM22, colonna 3, del quadro LM della dichiarazione dei redditi;

3) per le imprese in regime IVA semplificato il valore riportato al rigo RG28, colonna 2, del quadro RG della dichiarazione dei redditi;

4) per le imprese in regime di esonero IVA con volume d'affari uguale o inferiore a € 7.000,00. Per tutte e quattro le tipologie di regime fiscale il dato da inserire deve essere relativo a ciascuno degli anni d'imposta 2021 o 2020 - 2019 - 2018 - 2017 ed eventualmente anche 2016 e 2015.

Per volume di acquisti occorre riportare il dato del rigo VF23 per gli anni 2020 e precedenti o VF25 per l'anno 2021 colonna 1, della dichiarazione annuale IVA o la sommatoria delle fatture degli acquisti".

Le imprese ad esclusivo indirizzo produttivo zootecnico, le cui produzioni foraggere sono interamente utilizzate per soddisfare i fabbisogni alimentari delle stesse, devono aver subito - nell'anno dell'evento e/o del 2021- un aumento dei costi di approvvigionamento alimentare pari o superiore al 30% della media di quelli sostenuti negli anni precedenti; detti costi dovranno essere determinati sulla base della sommatoria degli importi delle fatture di acquisto relative agli anni esaminati. La percentuale della variazione dei suddetti costi verrà ricalcolata proporzionalmente qualora la superficie investita in colture foraggere e la consistenza zootecnica (espressa in UBA) abbiano subito una variazione maggiore del 10%;

7. per le imprese subentranti in data successiva all'evento, i redditi conseguiti nel triennio o quinquennio di riferimento precedente all'evento, dovranno essere quelli ottenuti dall'impresa cedente;
8. essere in possesso di posizione contributiva, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o altro istituto previdenziale, o rientrare nei casi di esonero d'iscrizione;
9. non ricadere in una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, c. 8, D. Lgs. n. 159/2011⁴, oltre all'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
10. non ricadere nella condizione di impresa in difficoltà, come definita dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, e/o in quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
11. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
12. i rappresentanti legali, amministratori e garanti, nonché eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non devono rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 14⁵, L.R. del 11.04.2016, n. 5, né risultare debitori nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione o delle loro società controllate e partecipate, le quali abbiano titoli esecutivi o altri titoli idonei alla riscossione coattiva.

Si precisa che nel caso l'imprenditore o il rappresentante legale dell'impresa rivesta la funzione di pubblico dipendente, al momento della presentazione della domanda e fino alla conclusione del procedimento, deve essere provvisto della apposita autorizzazione del proprio datore di lavoro per l'esercizio dell'attività di extra impiego (impresa agricola) ex art. 53, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., pena l'esclusione dal beneficio.

⁴ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

⁵ Così come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 16 del 11.08.2021 "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie".

Art.7. INTENSITÀ DELL'INDENNIZZO

L'intensità dell'indennizzo è fissata, ai sensi dell'art. 25, par. 11, Reg. (UE) n. 2472/2022, nella misura dell'80% degli importi ammessi per compensare le perdite di reddito causate dalla distruzione delle produzioni; tale percentuale è elevata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali (All. 1, tab. n. 3).

Dagli importi ammissibili saranno dedotti gli eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione Europea, ovvero in virtù di polizze assicurative relative agli stessi danni indennizzabili.

L'intensità dell'indennizzo sarà proporzionalmente ridotta tra gli aventi diritto nell'ipotesi in cui le risorse finanziarie complessivamente disponibili, così come individuate nell'art. 3 del presente bando, non consentano di ristorare integralmente il danno da questi subito; eventuali integrazioni dei contributi spettanti potranno essere disposte solo a seguito dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 25, par. 10 Reg. (UE) n. 2472/2022, gli indennizzi spettanti saranno ridotti del 50%, ad esclusione di quei beneficiari che abbiano stipulato una polizza assicurativa per i rischi climatici statisticamente più frequenti nella Regione, a copertura di almeno il 50% della loro produzione media annua o del reddito ricavato dalla produzione.

L'indennizzo alle imprese agricole oggetto del presente bando, a cura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, è in corso di notifica presso la Commissione Europea.

Art.8. INTERVENTI FINANZIABILI

I danni indennizzabili sono quelli relativi alla perdita di reddito, quale conseguenza diretta dell'evento calamitoso oggetto del presente bando.

Si considera perdita di reddito la riduzione del reddito calcolata quale differenza tra i valori riportati come nelle successive lettere A e B:

- A. la media del reddito conseguito in ciascuno dei tre o cinque anni precedenti l'avversità, escludendo in quest'ultimo caso il valore più basso e quello più elevato. Il reddito è determinato calcolando la differenza tra il volume d'affari e il volume degli acquisti conseguiti in ciascuno degli anni presi in esame;
- B. il reddito conseguito nell'anno in cui si è verificata l'avversità atmosferica o nel successivo anno 2021 (in funzione del particolare ordinamento colturale⁶ praticato

⁶ A titolo esemplificativo: agrumi, carciofo o colture con ciclo vegetativo produttivo autunno-vernino-primaverile.

nell'azienda agricola), ottenuto quale differenza tra il volume di affari e il volume degli acquisti.

La perdita di reddito sarà pertanto determinata dalla differenza dei valori $A - B$.

Il volume d'affari e il volume degli acquisti sono quelli dichiarati fiscalmente per ciascuno degli anni computati nell'operazione di sottrazione di cui sopra, al netto dei volumi d'affari e acquisti riferibili alle produzioni zootecniche.

Le imprese in regime di esonero IVA (volume d'affari pari o inferiore a € 7.000,00) per il calcolo della perdita di reddito, con riferimento alle annualità precedenti alla calamità possono utilizzare, gli indici delle Produzioni Standard della Regione Sardegna del PSR Sardegna 2014/2020 (All. 1, Tab. n. 2). Fermo restando che qualora la sommatoria dei redditi lordi standard riferibili all'ordinamento aziendale praticato risulti superiore al valore di € 7.000,00 annui, la dimostrazione della perdita del reddito dovrà essere documentata esclusivamente a mezzo delle autofatture rilasciate dagli acquirenti.

Laddove una PMI sia stata costituita da meno di tre anni dalla data in cui si è manifestato l'evento climatico avverso, in luogo del reddito ottenuto con le operazioni A-B di cui sopra, si farà riferimento alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media, delle medesime dimensioni del richiedente, operante in ambito regionale utilizzando i suddetti indici delle Produzioni Standard della Regione Sardegna (All. 1, Tab. n. 2).

La perdita di reddito comunque calcolata può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altre spese sostenute dal beneficiario a causa della calamità naturale in argomento; si precisa che a tale importo (perdita di reddito + eventuali ulteriori spese) saranno detratti i costi che si sarebbero dovuti ordinariamente sostenere in assenza della calamità quali, a titolo puramente esemplificativo, costi per le concimazioni, trattamenti e raccolta non effettuate in ragione dell'accadimento avverso.

Si precisa infine che, in sede di effettuazione dei controlli previsti dal successivo art. 11, le perdite di reddito dichiarate dovranno essere comunque dimostrate mediante esibizione di fatture o con documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Art.9. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Dall'intervento sono escluse:

- le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, par. 1, punto (59), Reg. (UE) n. 2472/2022, ad eccezione di quelle che sono diventate tali a causa delle perdite o dei danni connessi agli eventi calamitosi di cui al presente bando, conformemente a quanto stabilito dall'art. 1, par. 5, lett. h) punto i) del citato regolamento;
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente di un indennizzo illegittimo e incompatibile con il mercato interno, conformemente a quanto disposto dall'art. 1, par. 4, Reg. (UE) 2472/2022;

Art.10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

La domanda dovrà essere presentata all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio indennizzi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo: <https://siar-bandi.regione.sardegna.it>.

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- carta d'identità Elettronica (CIE);
- carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande, il soggetto firmatario, rappresentante legale dell'impresa, dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità.

Fermo quanto sopra, si precisa che i Centri di Assistenza Agricola e i liberi professionisti, muniti di apposita delega depositata nel SIAN, potranno procedere per conto dei soggetti interessati alla compilazione e all'inoltro della domanda di contributo, ma non alla firma della stessa che, si sottolinea, deve essere firmata digitalmente dal soggetto interessato.

La compilazione delle domande sarà possibile a partire dalle ore 12:00 del 01.12.2023 e sino alle ore 12:00 del 02.01.2024.

Tali termini potranno essere posticipati e/o prorogati esclusivamente in caso di necessità derivanti da eventuali malfunzionamenti della piattaforma, di cui verrà data tempestiva comunicazione nel sito istituzionale.

Al di fuori dei termini indicati la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande, ancorché siano state parzialmente o completamente compilate.

La compilazione della domanda di indennizzo sarà agevolata dal sistema informatico che, in funzione del CUAA indicato, riporterà in domanda i seguenti dati e/o elementi estratti dal fascicolo aziendale:

- I dati anagrafici e l'IBAN acquisiti dal fascicolo aziendale SIAN;
- l'elenco delle colture indennizzabili praticate nel corso dell'anno nel quale si è verificato l'evento calamitoso, ricadenti nel comune e nel foglio catastale presso il quale opera l'azienda richiedente; sarà cura di quest'ultimo selezionare tra le colture proposte dal sistema quella/e realmente danneggiata/e dall'evento;
- superficie totale aziendale media coltivata nel triennio precedente l'evento;
- superficie totale aziendale coltivata nell'anno dell'avversità;
- l'eventuale presenza di vincoli naturali significativi relativi al comune nel quale si è verificato l'evento.

Il sistema non consentirà di completare la domanda qualora, per il CUAA indicato, non sia presente nel SIAN un fascicolo aziendale o lo stesso risulti chiuso o non aggiornato nel corso dell'anno 2023.

Le imprese subentranti (vedi art. 6, punto 3, nota 1 del presente bando) dovranno specificare le modalità di acquisizione, totale o parziale, dell'azienda (cessione, acquisto, affitto, comodato, successione ereditaria, primo insediamento giovani imprenditori e comunicazione allo sportello SUAPE di riferimento) indicando gli estremi di registrazione dell'atto o la data e il numero di protocollo della comunicazione.

Il richiedente dovrà completare la domanda di indennizzo contrassegnando le dichiarazioni previste e, successivamente, per finalizzare la trasmissione della stessa, dovrà:

- validare la domanda e scaricarla sul proprio PC in formato PDF;
- sottoscrivere la suddetta domanda con firma digitale del titolare o legale rappresentante;
- caricare sulla piattaforma la domanda firmata digitalmente;
- trasmettere la domanda firmata digitalmente utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all'atto del caricamento di quest'ultima.

Al momento della trasmissione, il sistema attribuirà automaticamente alla domanda un codice univoco (codice domanda), nonché la data e l'ora di trasmissione telematica; il soggetto istante potrà stampare la ricevuta di avvenuta trasmissione contenente gli elementi summenzionati.

Le pratiche così trasmesse saranno protocollate dall'Agenzia Laore Sardegna la quale, successivamente, trasmetterà, all'indirizzo pec indicato nel fascicolo aziendale SIAN, una nota di avvenuta protocollazione con l'indicazione degli estremi di protocollo attribuiti alla domanda.

Si precisa che:

- saranno ammesse esclusivamente le domande di indennizzo generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal richiedente e trasmesse mediante la piattaforma informatica;
- le domande parzialmente compilate non potranno accedere al processo di trasmissione telematica e non saranno acquisite dal sistema;
- le domande inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma non saranno ammesse.

Qualora un soggetto richiedente dovesse inviare più domande d'indennizzo, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini di scadenza del bando la quale annullerà e sostituirà automaticamente quella/e precedentemente inviata/e.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore nell'ambito del procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di indennizzo rimane ad esclusiva cura degli interessati, non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

La guida alla compilazione e trasmissione della domanda di indennizzo sarà pubblicata, prima dell'apertura dei termini per la presentazione della stessa, a corredo della documentazione del bando.

Art.11. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ

La domanda di indennizzo sarà considerata non ricevibile nei seguenti casi:

- a) presentata con modalità diverse da quelle indicate dall'art. 10 del presente Bando;
- b) sottoscritta da persona diversa rispetto al titolare o al rappresentante legale dell'azienda;
- c) non sottoscritta o sottoscritta in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal presente bando;
- d) pervenuta prima della data e dell'ora di decorrenza dei termini per la presentazione della domanda ovvero successivamente alla data e all'ora di scadenza del bando;
- e) priva degli elementi e/o degli allegati essenziali ai fini della quantificazione/attestazione dei danni subiti.

Nei casi sopra individuati, così come nell'ipotesi di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione di cui al successivo art. 12, l'irricevibilità dovrà considerarsi assoluta e, pertanto, non sanabile; in dette ipotesi l'Agenzia Laore Sardegna procederà a dichiarare l'irricevibilità della domanda.

In tutti gli altri casi, invece, l'Agenzia avrà l'obbligo di richiedere la regolarizzazione della pratica secondo quanto meglio precisato nel punto successivo.

Art.12. TERMINI DEL PROCEDIMENTO, ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO

L'amministrazione procedente provvederà a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale salvo che, in ragione dell'elevato numero di domande, questo risulti eccessivamente gravoso; in tale evenienza, la comunicazione dell'avvio del procedimento e ogni altro atto all'uopo necessario avverrà mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia - www.sardegnaagricoltura.it.

Tenuto conto della sostenibilità dei tempi di conclusione dell'intero procedimento sia sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa dell'Agenzia, della natura degli interessi pubblici tutelati, nonché della particolare complessità del procedimento, la fase relativa all'ammissibilità della domanda si conclude in 90 giorni a decorrere dalla data di avvio della istruttoria.

L'istruttoria è avviata entro 10 giorni dalla data di scadenza del bando, termine necessario per l'individuazione dei Responsabili del procedimento.

Le domande di indennizzo saranno sottoposte ad un primo controllo teso a verificarne la ricevibilità, ai sensi dell'art. 11 del presente bando.

Su tutte le domande ricevibili, l'Agenzia Laore Sardegna provvede a verificarne la completezza e a effettuare i controlli in merito alle condizioni di ammissibilità della richiesta d'indennizzo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, saranno oggetto dei suddetti controlli i seguenti aspetti:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza, per quanto possibile, dei dati e delle dichiarazioni con le informazioni ottenute presso banche dati di altre amministrazioni, anche a seguito dei controlli incrociati;
- la corresponsione di altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite per il medesimo evento, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali, dell'Unione Europea o in virtù di polizze assicurative relative ai medesimi danni, al fine delle necessarie riduzioni del contributo;
- la regolarità contributiva aziendale, ai sensi della normativa vigente;
- l'assenza di motivi di esclusione di cui al precedente art. 9.

La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda.

La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata sulla base delle autodichiarazioni.

Qualora, fuori dai casi previsti dal sopraccitato art. 11, l'istanza risultasse incompleta ovvero contenente documentazione non compilata correttamente l'Ufficio istruttore, per il tramite del Responsabile del procedimento, dovrà provvedere sulla base della situazione concreta, all'invio della richiesta di integrazione documentale ovvero del preavviso di rigetto assegnando un termine di 10 giorni lavorativi per consentire l'integrazione della documentazione mancante o delle controdeduzioni. Si precisa che, nel suddetto caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio della comunicazione a mezzo pec all'interessato e che lo stesso riprenderà a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o documenti; decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda sarà dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata unitamente alla stessa.

L'accertamento di false dichiarazioni comporterà l'esclusione dal regime di indennizzi.

I funzionari incaricati entro i termini di conclusione dell'istruttoria redigeranno, per ogni singola pratica, la relazione istruttoria che verrà trasmessa al Responsabile del procedimento il quale predisporrà la successiva adozione del provvedimento di concessione o diniego dell'indennizzo, da parte del dirigente competente.

Nell'ipotesi in cui le somme stanziare, specificate nell'art. 3 del presente bando, non siano sufficienti a indennizzare la totalità delle domande pervenute tramite le modalità indicate nell'art. 10 del presente bando, si procederà a ridurre l'intensità dell'indennizzo concedibile in misura proporzionale tra gli aventi diritto medesimi.

Eventuali integrazioni dei contributi potranno essere disposte solo a seguito dell'assegnazione da parte delle competenti autorità regionali di eventuali ulteriori risorse finanziarie.

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza sarà adottato solo a seguito dell'adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

L'istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o diniego dell'indennizzo e con la pubblicazione della stessa nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna, www.sardegnaagricoltura.it, e nella sezione "Bandi" del sito www.regione.sardegna.it; detta pubblicazione assolve l'onere di comunicazione ai beneficiari.

La liquidazione dell'indennizzo avverrà solo dopo la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui, invece, all'esito delle opportune verifiche dovessero risultare delle irregolarità contributive verrà attivata la procedura di intervento sostitutivo, così come previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Prima della liquidazione, per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a € 5.000,00 vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia o, qualora le stesse siano superiori a € 150.000,00, dell'informazione antimafia.

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86, c. 1, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.); l'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modifiche dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.

Il rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia avviene attraverso le modalità previste e disciplinate dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Decorsi i termini previsti dalla richiesta della comunicazione antimafia o per il rilascio dell'informazione antimafia, ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, si procederà alla liquidazione anche in assenza dell'informazione antimafia e sotto condizione risolutiva.

Si precisa che, nelle more del rilascio della sopradetta documentazione, il termine di conclusione del procedimento amministrativo deve intendersi sospeso.

Alla liquidazione si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

Art.13. CONTROLLI A CAMPIONE

Entro il termine di 120 giorni dall'avvio dell'istruttoria si concluderanno i procedimenti di verifica delle domande ricevute soggette ad un controllo a campione pari al 5% del totale delle domande ritenute ammissibili; controllo volto a verificare la correttezza delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, i requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Nell'ambito del controllo a campione, il responsabile del procedimento incaricato, laddove ritenuto necessario, potrà esperire accertamenti, ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Verrà dato avviso, mediante comunicazione personale all'impresa la cui istanza sia stata estratta per il controllo a campione, dell'avvio della procedura di controllo; ulteriormente, nell'ipotesi in cui sia necessario acquisire ulteriore documentazione volta a dimostrare la correttezza di quanto

dichiarato in domanda dall'istante, la richiesta verrà effettuata per mezzo di comunicazione alla singola PMI assegnandole, per la trasmissione della stessa, un termine di 10 giorni lavorativi.

Si precisa che, nel suddetto caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla data di invio a mezzo pec della comunicazione e che lo stesso riprenderà a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o documenti o, in mancanza degli stessi, dalla scadenza del termine assegnato.

Qualora dalle suddette operazioni scaturisca un risultato negativo per un numero di dichiarazioni superiore al 50%, oltre che in ogni altro caso in cui si ritenga opportuno e necessario, si incrementerà la percentuale di domande da sottoporre a controllo che si concluderà entro il termine di ulteriori 30 giorni.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive sarà, inoltre, effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sulla correttezza delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi, ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione procedente una valutazione adeguata;
- non corrispondenza tra le dichiarazioni rese rispetto alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione;
- lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

Si raccomanda al richiedente di conservare tutti i documenti utilizzati ai fini della compilazione della domanda (come, a titolo esemplificativo, fatture e/o documenti contabili aventi forza probante equivalente) in quanto potrebbe esserne richiesta l'esibizione da parte dell'amministrazione procedente.

La verifica sulle domande sottoposte al controllo a campione si baserà sia sulla documentazione contabile dell'azienda, da cui dovrà desumersi la riduzione del volume d'affari nei termini di cui al presente bando o un incremento dei costi aziendali rispetto al triennio precedente l'evento, sia dalla consultazione delle banche dati presso l'amministrazione finanziaria.

Nel caso vengano accertate false dichiarazioni, rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dal beneficio, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art.14. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennizzo sarà erogato, se dovuto, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente, riconducibile all'impresa e dichiarato in domanda, e sarà assoggettato alle ritenute di legge ove previsto. Si precisa che, il conto corrente indicato nella domanda dovrà necessariamente corrispondere a quello presente nel fascicolo aziendale e che, in difetto, non si potrà procedere all'erogazione del beneficio. Nell'ipotesi in cui il sistema riporti automaticamente in domanda più codici IBAN, sarà cura richiedente indicare, in fase di compilazione, quello corretto ai fini della liquidazione dell'indennizzo richiesto.

Non sono ammesse altre forme di pagamento.

Art.15. RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all'indennizzo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio Indennizzi in Agricoltura al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Art.16. RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore Generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al Giudice Ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

Art.17. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13, Reg. (UE) 2016/679, si informa che i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia Laore Sardegna.

Titolare del trattamento (art. 4, Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica in via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, C.F. 03122560927, e-mail: laoresardegna@agenziaaore.it, pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Delegato dal Titolare del trattamento (art. 29, Reg. (UE) 2016/679).

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura. I contatti di detto soggetto, a cui indirizzare qualsiasi richiesta circa il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia Laore Sardegna, sono:

Pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it - e-mail: laoresardegna@agenziaaore.it

Responsabile del trattamento (art. 28, Reg. (UE) 2016/679).

Responsabile esterno del trattamento è la Società Sardegna IT, P. IVA n. 03074520929, in persona del suo Amministratore Delegato p.t. (di seguito anche "responsabile"), affidataria del servizio di gestione dei procedimenti online attraverso la piattaforma SIAR.

Responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO) (art. 37, Regolamento (UE) 2016/679)

Il responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO), designato temporaneamente, così come risulta dalla Determinazione n. 1086/23 del 01.08.2023 del Direttore Generale dell'Agenzia Laore, è il Dott. Giuseppe Aresu i cui contatti sono:

Pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it - e-mail: laoresardegna@agenziaaore.it

Finalità del trattamento.

I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'Agenzia Laore Sardegna e sono trattati per la concessione e l'erogazione degli aiuti alle imprese agricole per compensare i danni causati dall'evento verificatosi nel mese di Novembre 2020 nelle aree delimitate con la D.G.R. n. 35/98 del 22.11.2022, così come integrata dal successivo Decreto dell'Assessorato all'agricoltura e riforma agro-pastorale n. 46 – prot. n. 3415 del 19.09.2023.

I dati personali forniti, necessari per lo svolgimento delle attività di cui sopra, sono trattati per:

- finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative all'azienda, alla domanda di intervento o di richiesta di aiuti e/o indennizzi, all'erogazione di contributi e/o premi;
- accertamenti amministrativi;
- accertamenti in loco e gestione del contenzioso;
- adempimenti derivanti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente.

Modalità di trattamento e conservazione.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, Reg. (UE) 2016/679 in materia di misure di sicurezza, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29, Reg. (UE) 2016/679.

Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5, Reg. (UE) 2016/679, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione.

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti e degli indennizzi comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, AGEA, ARGEA, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS etc., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Fra le informazioni personali trattate sono comprese anche quelle appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", nonché quelle relative a condanne penali e reati, ex artt. 9 e 10 del Reg. (UE) 2016/679.

Natura del conferimento dei dati personali trattati.

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto indispensabili per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Ambiti particolari di trattamento.

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio dell'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o pec del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti ai propri compiti istituzionali.

Trasferimento dei dati personali.

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, par. 1 e 4, Reg. (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato.

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 21, Reg. (UE) 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- d) ottenere la limitazione del trattamento;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 - Roma.

Art.18. PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna: www.sardegnaagricoltura.it.

Art.19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per le attività di ricezione e conservazione delle domande, predisposizione degli elenchi di liquidazione degli aiuti, archiviazione delle istruttorie ed il monitoraggio dei processi, è il responsabile dell'Unità Organizzativa Istruttoria Amministrativa Aiuti Regionali per Calamità Naturali.

I Responsabili del procedimento per l'istruttoria amministrativa delle domande e il coordinamento delle attività istruttorie, sono gli incaricati delle Unità Organizzative Tematiche Territoriali.

Art.20. INFORMAZIONI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Art.21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Art.22. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 2, L. 241/90, il procedimento amministrativo in oggetto dovrà concludersi, entro il termine di 90 (novanta) giorni, salvo quanto previsto dall'art. 13 del presente bando, decorrenti dall'undicesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande statuito nel bando, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di concessione o diniego. Il summenzionato termine ha natura ordinatoria e, pertanto, permane in capo all'amministrazione il potere di concludere il procedimento anche successivamente allo spirare del detto termine.

I termini per la conclusione del procedimento possono, inoltre, essere sospesi e/o interrotti nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, tra cui quelle disciplinate dagli artt. 2, co. 7, 10 bis, 16, L. 241/90 e dall'art. 17, L.R. 24/2016.